



COMUNE DI BREBBIA
Provincia di Varese

Via della Chiesa, 2 – c.a.p. 21020

Cod. Fisc. 83000650123 – P.Iva 00280800129

TEL. 0332/770283

Area Economico Finanziaria

Email: ufficiotributi@comune.Brebbia.va.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2014

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC (TARI- IMU- TASI)

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - Presupposto*
- Art. 3 - Soggetto attivo*
- Art. 4 - Componenti del tributo*
- Art. 5 - Dichiarazione*
- Art. 6 - Riscossione*
- Art. 7 - Accertamento, Sanzioni ed interessi*
- Art. 8 - Rimborsi*
- Art. 9 - Importi minimi*
- Art. 10 - Accertamento con Adesione*
- Art. 11 - Riscossione coattiva*
- Art. 12 - Funzionario responsabile*
- Art. 13 - Norme di rinvio e clausola di adeguamento*
- Art. 14 - Entrata in vigore*

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - (TARI)

- Art. 15 - Istituzione della tassa sui rifiuti*
- Art. 16 - Presupposto del tributo, soggetti passivi*
- Art. 17 - Tariffe*
- Art. 18 - Modalità di computo delle superfici*
- Art. 19 - Utenze domestiche*
- Art. 20 - Utenze non domestiche*
- Art. 21 - Parametri e criteri di determinazione del tributo*
- Art. 22 - Istituzioni scolastiche statali*
- Art. 23 - Tributo provinciale TEFA*
- Art. 24 - Dichiarazione tributo Comunale rifiuti*
- Art. 25 - Tributo comunale giornaliero*
- Art. 26 - Determinazione del coefficiente di riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero*
- Art. 27 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti*
- Art. 28 - Controlli*

ALLEGATO A

ALLEGATO B

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU)

- Art. 29 - Oggetto*
- Art. 30 – Presupposto dell'imposta*
- Art. 31 - Esenzioni*
- Art. 32 – Determinazione aliquote dell'imposta*
- Art. 33 – Base imponibile*

- Art. 34 – Soggetti attivi*
Art. 35 – Soggetti passivi
Art. 36 – Definizione di fabbricato
Art. 37 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Art. 38 – Riduzione fabbricati inagibili ed inabitati e fabbricati di interesse storico
Art. 39 – Area Fabbricabile
Art.40 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 41 – Definizione di terreno agricolo
Art. 42 –Versamenti
Art. 43 –Dichiarazioni
Art. 44 – Accertamento e liquidazione dell'imposta
Art. 45 – Riscossione coattiva
Art. 46 - Rimborsi
Art. 47 – Sanzioni ed interessi
Art. 48 - Contenzioso
Art. 49 – Dichiarazione sostitutiva
Art. 50 - Funzionario responsabile
Art. 51 - Rinvio

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI - TASI

- Art. 52 - Oggetto*
Art. 53 - Presupposto e finalità
Art. 54 - Soggetti passivi
Art. 55 - Immobili soggetti al tributo
Art. 56 - Determinazione della base imponibile
Art. 57 - Aliquote
Art. 57 - Riduzioni ed esenzioni
Art. 58 - Servizi indivisibili e relativi costi

IMPOSTA UNICA COMUNALE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC (TARI- IMU- TASI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Brebbia, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla detenzione degli stessi.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Brebbia per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa ai singoli tributi che compongono l'Imposta Unica Comunale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun

comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 6 - Riscossione

1. I singoli tributi componenti la I.U.C. sono versati e riscossi secondo le modalità previste dalla norma in vigore al tempo dell'applicazione.

2. Relativamente alla TARI il gestore provvede all'invio agli utenti di un avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di due rate scadenti di norma il 30 giugno e 30 dicembre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo.

3. Relativamente alla TASI il versamento è eseguito secondo le modalità stabilite da appositi decreti ministeriali assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del Comune.

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

Art. 7 – Accertamento, Sanzioni ed interessi

1. Ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i., commi da 696 a 699:

a) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 472/97.

Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per le predette sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97;

b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €100,00 a € 500,00;

e) Le sanzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;

f) Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

g) Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D Lgs 472/1997.

2) Relativamente alla TARI nel caso di mancato versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento di cui all'art. 6 c. 2, il gestore provvede ad emettere un invito al pagamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente, con scadenza 60 giorni dalla data di ricevimento.

Decorso tale termine, senza l'adempimento dell'utente, il gestore notificherà un avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo.

3) Relativamente alla TASI, qualora permanga la previsione normativa di invio dei conteggi di pagamento precompilati da parte del Comune al contribuente, in caso di mancato pagamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento, si applicano preliminarmente le norme di cui al precedente punto 2).

4) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 8 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di IMU, TARI o TASI entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di imposta sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 9 – Importi minimi

1. Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l'importo risulta non superiore a euro 12 euro. Nel caso di versamento in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di imposta, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 , con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 10 – Accertamento con adesione

1. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle circostanze che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento delle singole imposte della IUC, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 12 – Funzionario responsabile

1. A norma del comma 692, della L. 147/2013 e s.m.i., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo, che possono essere anche diversi per le singole imposte, a cui sono attribuiti

tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 13 – Norme di rinvio e clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art.15 - Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa nel Comune.
2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 16 - Presupposto del tributo, soggetti passivi

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o uno dei componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di responsabilità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
6. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni condomini o di terzi, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

Art. 17 – Tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

La tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio, ed in una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. L'impostazione della tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia.

5. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 18 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (attuali destinazioni catastali A,B,C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è la seguente:

a) fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 c. 9 bis D.L. 201/2011, quella calpestable dei locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

b) dopo l'evento di cui al punto precedente, l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti queste superfici in attuazione dell'ultimo periodo del sopra citato comma 9 bis.

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali D e E), la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., è pari a quella calpestable, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestable viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile al tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;

b) la superficie delle aree operative esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Per le utenze non domestiche, in presenza di locali ove si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie degli stessi da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, solo ed esclusivamente agli specifici locali, le percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	% DI RIDUZIONE
Lavanderie, tintorie non industriali	40
Laboratori fotografici, eliografie	40
Autoriparatori, gommisti, elettrauto	50
Studi e laboratori medici, dentistici, radiologici e di analisi	40
Autolavaggi, distributori di carburante	40
Parcheggi, autorimessaggi	30
Pelletterie	30
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smaltieri, zincaturifici	50
Metalmecchaniche, officine di carpenteria metallica	60
Falegnamerie, vetroresina	50
Tipografie, litografie, stamperie, incisioni	50
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici	10
Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie	20
Marmisti, vetrerie, edili, cementifici	60
Ospedali e case di cura o degenza	20
Produttori di allestimenti, insegne, imballaggi	40
Parrucchieri ed estetiste	10
Stamperie, tintorie	80
Industrie tessili, tessiture, ricamifici	40

5. Per i distributori di carburante viene assoggettata al tributo la superficie scoperta corrispondente all'area di proiezione al suolo della pensilina nonché, con gli ordinari criteri, la superficie dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

6. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dalla tares; il gestore può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 19 - Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. In attuazione del DPR 158/1999 la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.

La parte variabile è determinata in funzione di un importo definito a seconda del numero di occupanti.

3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla loro composizione risultante dai registri anagrafici alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza del tributo o, per le nuove utenze, alla data dell'occupazione o utilizzo dei locali.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Essi sono tenuti al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà.

6. Per le pertinenze relative ad una unità immobiliare ad uso abitativo (nuclei familiari residenti e non) la tariffa viene determinata sommando la superficie della relativa pertinenza all'abitazione stessa e non come unità a se.

7. Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali fattispecie il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente sulla base della superficie complessiva dell'utenza, come da tabella seguente:

SUPERFICIE COMPLESSIVA	N° PRESUNTIVO OCCUPANTI
Fino a 50 mq	1 persona
Da 51 a 80 mq	2 persone
Da 81 a 120 mq	3 persone
Da 121 a 160 mq	4 persone
Da 161 a 200 mq	5 persone
Oltre 201 mq	6 persone

8. Nel caso un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione, si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 26 comma 4, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

9. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, nel caso un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio e di lavoro.

Art. 20 - Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie delle attività indicate nell'Allegato "B".

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche come previste dall'Allegato "B" sono classificate di regola in base alla tipologia di attività desunta dai codici ATECO relativi all'attività principale risultanti nel registro delle imprese, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica e relativa all'attività prevalente.

4. La parte fissa e variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le rispettive tariffe unitarie riferite alla parte fissa e variabile rispetto alla tipologia di attività calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. Si considerano non più imponibili, per mancanza di svolgimento dell'attività, le superfici il cui utente:

- ha cessato l'unità locale in CCIAA e/o i luoghi di esercizio dell'attività ai fini dell'IVA;
- ha cessato le utenze dei servizi a rete.

Qualora rimanga attiva almeno una utenza diversa dall'acqua condominiale, i locali sono assoggettati al tributo secondo la tariffa prevista per la categoria dei magazzini non destinati alla vendita.

Art. 21 – Parametri e criteri di determinazione del tributo

Ai fini della commisurazione della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n. 158/99 e da eventuali normative sopravvenute.

Art. 22 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell' Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

La somma attribuita al Comune concorre a formare le entrate complessive tariffarie al fine della copertura del relativo costo.

Art. 23 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura deliberata dalla Provincia.

Art. 24 - Dichiarazione Tributo Comunale Rifiuti

1. Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

2. Nei casi di occupazione/detenzione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, il gestore potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

3. La cessazione dell'uso dei locali e aree deve essere comunicata al gestore entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi del relativo evento.

Se la denuncia viene presentata con ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri l'effettiva cessazione dell'occupazione o, per le utenze non domestiche, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 c.5 o che l'obbligo tributario sia stato assolto da terzi.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. Nel caso di decesso dell'intestatario, in mancanza di comunicazione di variazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria sarà trasferita d'ufficio al nuovo intestatario della scheda famiglia o, se mancante, agli eredi. In caso di più eredi la dichiarazione deve essere presentata da uno degli stessi e il pagamento avviene secondo le norme che regolano le obbligazioni solidali. In nessun caso l'importo del tributo può essere frazionato per quote tra gli eredi.

5. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

Art. 25 - Tributo comunale giornaliero

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato 1 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'allegato B del presente regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 20 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 26 - Determinazione del coefficiente di riduzione per i rifiuti assimilati avviati al riciclo

1. Il produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa in conformità a quanto disposto dal comma 649 della L. 147/2014 e s.m.i..
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la parte variabile. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella seguente misura:
 - rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente K_d della classe corrispondente.La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
3. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. Per avere diritto a questa riduzione l'utente dovrà presentare entro e non oltre il 30/06 dell'anno successivo apposita documentazione e fatture comprovanti quanto richiesto.

Art. 27 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
 2. Le predette condizioni devono essere indicate nella dichiarazione e riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione.
- Rientrano in ogni caso nelle fattispecie di esclusione:

a) locali:

- privi di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete ad esclusione dell'acqua condominiale;
- balconi, terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;
- stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche ove non si abbia di regola presenza umana;
- di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciati dal Comune, anche in forma tacita atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o dell'occupazione se anteriore;
- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti al tributo, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere aree destinate al pubblico;
- comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ad eccezione di quelli ad uso esclusivo;
- destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e con esclusione della casa parrocchiale;
- di altezza utile inferiore a 1,50 metri (soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50);
- strutture sanitarie pubbliche e private dove si formano rifiuti speciali ad esclusione quindi di uffici, studi medici, sale d'aspetto, atri ecc.
- con produzione di rifiuti assimilati superiore ai limiti quantitativi;
- magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente collegati a locali o aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili nell'esercizio delle attività produttive di carattere industriale (con esclusione quindi delle attività commerciali e di servizio).

b) aree:

- impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- posti auto scoperti anche se distintamente accatastati;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- adibite in via esclusiva all'accesso o uscita dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- impianti di lavaggio automezzi ;
- in cui si svolge l'attività sportiva;
- ove si producano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non dichiarati assimilati e/o pericolosi o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
- le superfici adibite ad allevamento di animali;
- le superfici agricole;
- fienili e simili e depositi agricoli;
- scoperte pertinentziali o accessorie ai locali tassabili delle abitazioni civili.

Art. 28 - Controlli

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 c. 645 e 646 della legge 147/2013, fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 c. 9 bis DL 201/2011 per gli immobili a destinazione ordinaria, ai fini dell'attività di accertamento, si considera come superficie assoggettabile al tributo l'80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al DPR 138/1998. L'utente ha la possibilità di dimostrare una superficie calpestabile inferiore calcolata ai sensi del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 16 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

ALLEGATO B – (ALL. 1 TABELLA 3B DPR 158/1999)

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

TITOLO 3

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 29 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Brebbia dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 30 - Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 31 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 32 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Art. 33 - Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture

contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 34 - Soggetti attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Brebbia viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 35 - Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

- i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 36 - Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità

immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposta autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 39.

Art. 37 - Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

8. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la

detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 38 - Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone.

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Art. 39 - Area fabbricabile

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

Art. 40 -Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 ;

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta.

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

Art. 41 - Definizione di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art.4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.
3. Sono comunque esenti dall'imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 42 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi

dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

5. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 600,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

8. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

10. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

11. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 43 - Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 44 - Accertamento e liquidazione dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale può stabilire annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00 per l'intero anno, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 45 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 46 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 11.

Art. 47 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggiore imposta dovuta con un minimo di 50 euro.
 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari ad euro 50. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione da euro 100 a euro 200.
 4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
 8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
 9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- Per quanto non previsto Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Art. 48 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 49 - Dichiarazione sostitutiva

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 50 - Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario

sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 51 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 52 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Brebbia del tributo per i servizi indivisibili (TASI) istituito dalla Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina tributo per i servizi indivisibili, nonché altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Brebbia.

Art. 53 – Presupposto e finalità

1. Presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 59 del presente regolamento.

Art. 54– Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 55 – Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo e con esclusione delle aree agricole.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne

costituisce pertinenza. Questa ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi.

3. Per abitazione principale si intende come individuato, dall'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 convertito nella Legge.

Art. 56 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 Titolo III relativi all'imposta municipale propria del vigente regolamento.

3. Si applicano inoltre le disposizioni previste ai fini IMU relative alla riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico. Tale riduzione non si cumula con la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.

Art. 57 – Aliquote

1. L'aliquota di base della tasi è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione tariffaria del cc può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il consiglio Comunale può determinarne l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu dell'11,6 per mille, fissata al e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota non può eccedere il 3,3 per mille.

Art. 58 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote di cui al precedente art. 57 del vigente regolamento, stabilire apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 59 – Servizi indivisibili e relativi costi

Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682:

Percentuale di copertura: 100,00%

- Illuminazione pubblica;
- Polizia Locale
- Anagrafe, Stato Civile;
- Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde
- Viabilità' circolazione stradale e servizi connessi;
- Uffici giudiziari.

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI:

00108 01 Introito tassa	€	142.265,00
	Totale	€ 142.265,00
511006 manutenzione verde pubblico	€	12.000,00
0781010 Potenziamento rete pubblica	€	28.742,00
02390 00 Spese illuminazione pubblica	€	65.523,00
0230003 Segnaletica stradale	€	4.000,00
Vigilanza urbana	€	32.000,00
	Totale	€ 142.265,00

Per le annualità successive al 2014, gli importi dei costi dei servizi indivisibili verranno adeguati con la deliberazione di fissazione delle aliquote Tasi.